

CIRCOLARE del Ministro SACCONI su ENTI BILATERALI.

In data 15 dicembre 2010 il Ministro Sacconi ha emanato una circolare che fornisce un importante chiarimento in merito alla obbligatorietà del versamento dei contributi agli Enti Bilaterali ed al diritto, da parte del lavoratore, a ricevere le prestazioni erogate dagli Enti stessi.

La circolare, pur ribadendo la non obbligatorietà della iscrizione da parte della impresa all' Ente Bilaterale, prende atto della evoluzione della contrattazione collettiva, con particolare riferimento a quella del settore artigiano, laddove assegna alle prestazioni erogate dalla bilateralità il carattere di diritto contrattuale del lavoratore di natura retributiva.

Infatti, la quantificazione in termini economici dei servizi erogati dalla bilateralità, va correttamente riferita, sottolinea la circolare del Ministro, "alla parte economico normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sulle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra l' impresa e ciascuno dei propri dipendenti".

Quindi, al di là del fatto che l' impresa sia iscritta o no all' Ente Bilaterale e versi regolarmente i contributi, i lavoratori hanno diritto a tutte le prestazioni che la contrattazione ha definito e che sono normalmente erogate dall' Ente Bilaterale. Nel caso l' azienda non sia iscritta all' Ente, è l' azienda stessa che deve corrispondere l' indennità economica equivalente ai servizi offerti e definita contrattualmente.

La circolare evidenzia quindi come la eventuale iscrizione dell' impresa all' ente bilaterale altro non sia che uno dei modi per adempiere ad un obbligo di natura retributiva previsto dalla contrattazione collettiva stessa.

Per quanto riguarda il settore della F.P. è indubbio che vi siano differenze rispetto ad altri tipi di contratti.

Il concetto di "obbligatorietà della applicazione del contratto collettivo" compresa l' adesione al sistema bilaterale" è rafforzato dalla normativa sull' accreditamento per i corsi afferenti all' "Obbligo di istruzione /Diritto-dovere" che prevedono per i dipendenti l' obbligo ad applicare il CCNL per la Formazione Professionale. E questo è già un elemento rafforzativo.

A questo si aggiungono le motivazioni che discendono da questa circolare con le dovute differenziazioni sulle quali sarà necessario avviare una fase di approfondimento.

Ad esempio, mentre la bilateralità del settore artigiano è alimentata unicamente con il contributo del datore di lavoro, ed eroga principalmente prestazioni ai lavoratori di sostegno al reddito in caso di inattività dell' azienda o di crisi vera e propria (in questo caso la Circolare Ministeriale calza a pennello, se il datore di lavoro non ha versato all' ente bilaterale è tenuto a indennizzare il lavoratore dello stesso importo definito dalla contrattazione), nel nostro settore la contribuzione è alimentata per la parte preponderante da parte del datore di lavoro (2/3), e per la restante parte dal lavoratore. Va però anche detto che se il datore di lavoro non attiva la contribuzione per la parte di propria spettanza, non si attiva neanche quella del lavoratore. Il datore di lavoro ha quindi una responsabilità doppia.

Quindi anche nel nostro settore un lavoratore ha diritto a richiedere l' erogazione di quanto definito come prestazioni da parte della contrattazione e riferite all' Ente Bilaterale.

Il nostro CC.N.L. ha definito ad esempio di istituire e gestire un fondo di sostegno per interventi straordinari destinati ai lavoratori in presenza di crisi aziendali.

Non ha definito però nè quanto (% della retribuzione), né per quanto tempo (quanti mesi),o altre forme di "sostegno al reddito".

In realtà questa pattuizione deve poi essere fatta a livello regionale o in carenza di questo,a livello nazionale per le regioni ove non ci fosse la bilateralità costituita.

E' indubbio,sulla base di questa circolare,che se questa pattuizione fosse definita,il lavoratore,in caso di crisi aziendale,avrebbe diritto a queste prestazioni,e nel caso l' azienda non avesse aderito all' Ente Bilaterale e versato,avrebbe il diritto a richiedere questa prestazione all'azienda stessa.

Il nostro sistema bilaterale è partito da poco,la contribuzione nelle Regioni che sono partite dall' inizio,e cioè dalla seconda metà del 2009,stanno arrivando appena adesso ad avere un buon livello di regolarità ,non ci sono ancora significative risorse accumulate e quindi non tutte le prestazioni sono ancora definite.

La discussione a questo punto è opportuno aprirla, e va poi tradotta in accordo tra le parti che tenga conto della quantità delle risorse disponibili e prevedibili.

Tutte cose che altri enti bilaterali hanno fatto da tempo perché la loro esperienza bilaterale,vedi artigiani,è iniziata a metà anni 90.

La circolare del ministero è uno stimolo a farla al più presto,non appena ci saranno le condizioni,ed è un argomento in più per convincere le istituzioni formative che non aderiscono all' Ente Bilaterale a farlo, perché correrebbero il rischio di pagare comunque.

Queste sono prime riflessioni ,molto personali,che discendono dalla lettura della circolare.

Credo dovremmo farne una discussione collettiva e approfondita negli organismi di EBiNFoP,negli Enti Bilaterali Regionali,nella Consulta degli Enti Bilaterali affiliati a EBiNFoP,e tra le stesse parti contrattuali anche in vista dell' apertura della discussione sul rinnovo del CC.N.L.

Gianfranco Zabaldano Presidente di EBiNFoP.